

DISEGNO DI LEGGE 11 novembre 2019, n. 37

Legge di stabilità provinciale 2020

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 21.11.2019

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa e di enti locali

Art. 1 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, e dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al contenimento delle spese

Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali e altre disposizioni in materia

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali

Art. 7 - Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 9 - Costituzione di un fondo per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico

Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, relativo ai limiti di spesa per il personale provinciale

Art. 11 - Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativi alle assunzioni di personale

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), relativo all'ufficio stampa

Capo III - *Disposizioni in materia di istruzione e cultura*

Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)*

Art. 16 - *Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 17 - *Modificazioni dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

Capo IV - *Disposizioni in materia di sanità, di politiche sociali e di famiglia*

Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri di contrattazione*

Art. 20 - *Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 21 - *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 3 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 23 - *Modificazioni dell'articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), relativo all'assegno di natalità*

Capo V - *Disposizioni in materia di agricoltura*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Capo VI - *Disposizioni in materia di turismo, sport, commercio e lavoro*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi*

Art. 27 - *Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026*

Art. 28 - *Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Art. 29 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Capo VII - *Disposizioni in materia di infrastrutture, trasporti e contratti pubblici*

Art. 30 - *Integrazione dell'articolo 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e disposizione in materia di mobilità ferroviaria*

Art. 31 - *Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)*

Art. 32 - *Modificazioni dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e dell'articolo 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 33 - *Modificazioni dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20*

Capo VIII - *Disposizioni in materia di contabilità*

Art. 34 - *Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria*

della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

Art. 35 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Art. 36 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo IX - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 37 - Disposizioni finanziarie

Art. 38 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 (articolo 37)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 37)

Tabella C - Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 37)

Tabella D - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36)

Capo I

Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa e di enti locali

Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Per l'anno d'imposta 2020, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. Per l'anno d'imposta 2020, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivati da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, e dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 8, 9 e 11 le parole: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016 e per i tre successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi";

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.";

c) nel comma 13 le parole: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 e per i sei successivi";

d) nel comma 14 bis le parole: "Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2017".

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 3 le parole: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi";

b) nei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater le parole: "per il periodo di imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi";

c) nel comma 5 le parole: "per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi".

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 3,90 per cento e del 4,20 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

2. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

3. Nel comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

4. Nella lettera b bis) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

5. Nella lettera b ter) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

6. Nella lettera b quater) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

7. Nella lettera b quinquies) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

8. Nella lettera b sexies) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

9. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

10. Nel comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvedono i comuni con i loro bilanci.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al contenimento delle spese

1. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022";
- b) nel comma 4 le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022";
- c) nel comma 5 le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi."

3. Il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, e dell'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, comporta la definizione di specifiche misure di razionalizzazione individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali, e altre disposizioni in materia

1. Le lettere a), b) ed e ter) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogate.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:

"3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2020 i comuni possono assumere personale le cui spese sono coperte nell'ambito della missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale, nel rispetto degli obiettivi definiti ai sensi del comma 1 bis.

3.2. La sostituzione del personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle altre missioni del bilancio comunale è sempre ammessa nei limiti della spesa sostenuta per questo personale nel corso del 2019. I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. L'intesa può individuare anche le ipotesi di assunzioni in deroga per l'erogazione dei servizi essenziali.

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019.

3.4. E' ammessa, in ogni caso, la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione."

3. Il comma 9 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

4. L'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 ter

Copertura delle sedi segretarili

1. I comuni possono coprire la sede segretarile con assunzione, nel rispetto degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis.

2. I comuni per i quali la spesa relativa all'assunzione del segretario non è compatibile con il raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, per assicurare il servizio di segreteria:

- a) possono coprire la sede con assunzione, se hanno popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- b) si convenzionano per il servizio con altri enti con sede coperta, se hanno popolazione fino a 1.000 abitanti.

3. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dotati di proprio segretario non in convenzione concorrono ad assicurare il servizio ai comuni con sede segretarile scoperta che ne fanno richiesta, con riferimento prioritario ai comuni appartenenti al territorio della rispettiva comunità.

4. Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2."

5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è abrogata.

6. Il comma 6 e il comma 7 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono abrogati.

7. Con riferimento al comma 3.1. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 di quest'articolo, per il personale la cui spesa è coperta nella

missione 1 del bilancio comunale, fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 come inseriti dal comma 2 del presente articolo.

8. Con riferimento al comma 3.2. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inseriti dal comma 2 del presente articolo, per il personale la cui spesa è coperta nelle missioni diverse dalla missione 1 del bilancio comunale, fino alla data individuata dall'intesa prevista dall'articolo 8, comma 3.2., della legge provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010; con riferimento a tale personale, inoltre, è sempre ammessa l'assunzione di:

- a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, inclusi i custodi forestali, nel rispetto delle dotazioni assegnate alle zone di custodia, e personale necessario per assicurare lo svolgimento di servizi essenziali;
- b) personale di polizia locale, limitatamente al rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge provinciale sulla polizia locale 2005, e al personale assunto a tempo determinato.

9. E' fatta salva la conclusione delle procedure per l'assunzione di personale anche con contratto con finalità formative, indette e avviate dagli enti locali anche attraverso il Consorzio dei comuni trentini, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), punto 1, della legge provinciale n. 27 del 2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo entro la data di sottoscrizione del Protocollo di finanza locale per il 2020.

10. Per il 2020 i comuni possono attivare procedure selettive per le progressioni verticali riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, nel rispetto dei limiti alle assunzioni definiti dall'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Il numero di posti per queste procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 9 bis, 9 ter e la tabella B della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

2. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9 bis," sono soppresse.

3. A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi

dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.

4. Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 7

Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: ", le tipologie di spesa ammesse a finanziamento," sono soppresse.

Art. 8

Modificazione dell'articolo 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale n. 18 del 2015, le parole: "ferma restando l'applicazione della normativa regionale con riguardo alla disciplina contenuta nel comma 4 del predetto articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 193, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige), con riguardo alla disciplina contenuta nell'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Cessa di applicarsi, in provincia di Trento, l'articolo 201 della legge regionale n. 2 del 2018".

2. La modificazione della legge provinciale n. 18 del 2015 approvata dal comma 1 si applica anche in riferimento alla mancata approvazione nei termini dei provvedimenti di riequilibrio da adottarsi nel corso del 2019.

Art. 9

Costituzione di un fondo per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico

1. La Provincia promuove interventi per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico diretti al contenimento dei consumi, alla riduzione delle emissioni di inquinanti e allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può costituire o promuovere la costituzione di un fondo alimentato da risorse proprie, da risorse degli enti del sistema pubblico provinciale di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale e da quelle di altri soggetti pubblici.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 sull'unità di voto 09.02.

Capo II

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, relativo ai limiti di spesa per il personale provinciale

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per l'anno 2020 in 234.587.145 euro;"
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per l'anno 2021 in 234.587.145 euro;"
- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per l'anno 2022 in 234.447.244 euro."

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per l'anno 2020 in 507.151.350 euro;"
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per l'anno 2021 in 506.751.350 euro;"
- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per l'anno 2022 in 506.562.000 euro."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019 è abrogato.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti dalla legge di bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 11

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

1. L'onere annuo derivante dall'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro dall'anno 2022.

2. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e le aree di contrattazione previsti

dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. Per favorire l'adesione ai fondi sanitari integrativi è autorizzato lo stanziamento di 500.000 euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione dei familiari con età inferiore a diciotto anni del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019, come modificato dall'articolo 10, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

6. Per i fini del comma 1, con la legge di bilancio sono autorizzate sull'unità di voto 20.01 le seguenti spese:

- a) 20 milioni di euro per l'anno 2020;
- b) 10 milioni di euro per l'anno 2021;
- c) 10 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Per i fini del comma 4, con la legge di bilancio è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 20.01.

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 7 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento".

2. Dopo l'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis 1

Proroga degli incarichi di dirigente e direttore

1. Per favorire la mobilità interna in relazione alle esigenze di rotazione previste da questa legge e alla necessità di contemperare queste esigenze con quelle di carattere organizzativo, per garantire il buon andamento dell'amministrazione, l'incarico di dirigente o di direttore può essere prorogato temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a un anno."

3. Nel comma 1 quater dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: "percentuale massima di personale" sono aggiunte le seguenti: "con riferimento ai posti vacanti" e dopo le parole: "in comando." sono aggiunte le seguenti: "Il predetto limite può essere derogato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1, per le assunzioni di personale funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026."

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativi alle assunzioni di personale

1. Nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: "non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti" sono inserite le seguenti: "e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo".

2. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "nonché per l'eventuale conferimento, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione," sono soppresse.

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), relativo all'ufficio stampa

1. Al secondo comma dell'articolo 77 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'inizio del comma sono inserite le parole: "Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni),";
- b) le parole: "nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la specifica disciplina del comparto provinciale delle autonomie locali e nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), che tengono conto dei".

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 15

Modificazione dell'articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 ter della legge provinciale n. 29 del 1993 le parole: "Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1 bis nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2012." sono sostituite dalle seguenti: "Gli accordi di programma, di durata triennale, definiscono gli obiettivi da realizzare, i relativi interventi e attività, le risorse occorrenti per ciascuna tipologia d'intervento e di attività, le modalità di erogazione e rendicontazione. Per le attività attribuite al conservatorio Bonporti gli accordi di programma sostituiscono gli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia scolastica. Inoltre la Provincia, previo accordo, può mettere a disposizione del conservatorio Bonporti proprio personale."

Art. 16

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge provinciale sulle scuole

dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Per i medesimi compiti la Provincia assume il personale dei circoli di coordinamento attingendo dalle graduatorie del personale amministrativo del comparto scuola. I parametri per l'individuazione di questo organico da assegnare ai circoli sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Questo personale è soggetto alla disciplina del reclutamento e partecipa alla mobilità alle condizioni del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative."

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per titoli" sono sostituite dalle seguenti: "per titoli ed esami";
- b) dopo le parole: "delle scuole dell'infanzia provinciali" sono inserite le seguenti: "; gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio".

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "non inferiore al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 75 per cento".

2. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "non inferiore al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 75 per cento".

3. Alla copertura degli eventuali oneri previsti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo IV

Disposizioni in materia di sanità, di politiche sociali e di famiglia

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri di contrattazione

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "tra contrattazione nazionale e provinciale, nonché" sono soppresse.

2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono inserite le parole: "Le risorse non utilizzate sull'anno di competenza in ragione della mancata conclusione, nel medesimo anno, degli accordi previsti da questo comma, possono essere utilizzate dalla Giunta provinciale per interventi relativi all'assistenza territoriale da essa individuati."

3. L'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificato dal comma 2, si applica anche alle risorse di competenza degli anni 2018 e 2019 non utilizzate per il finanziamento di accordi collettivi provinciali stipulati entro gli anni medesimi.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

Art. 20

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "i percorsi di formazione professionale" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli rientranti nel piano triennale previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, relativamente alla formazione dei profili di operatori d'interesse sanitario individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali)".

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 3 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, dopo le parole: "all'albo previsto dall'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 3 bis".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

"1 ter. In alternativa alla concessione dei contributi previsti dai commi 1 e 1 bis, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali di interesse generale di natura non economica aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 22

Integrazione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Se servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili sono di natura non economica i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23

Modificazioni dell'articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), relativo all'assegno di natalità

1. Nel comma 4 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "o di almeno cinque anni negli ultimi dieci" sono sostituite dalle seguenti: "o di

almeno due anni negli ultimi dieci".

2. Nel comma 6 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "superiori ai cinque necessari" sono sostituite dalle seguenti: "superiori a quelli necessari".

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020, 600.000 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 12.05.

Capo V

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d) ed e)".

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "a scopo irriguo" sono inserite le seguenti: "e antibrina".

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "concernenti l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame in applicazione della normativa nazionale e comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti l'esecuzione delle analisi sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame, per migliorare la qualità del latte e assicurare la salubrità degli alimenti derivati".

4. Nel comma 2 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "La Provincia informa i beneficiari del carattere di de minimis del contributo facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 337 del 21 dicembre 2007, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia." sono soppresse.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VI

Disposizioni in materia di turismo, sport, commercio e lavoro

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo l'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 37 ter

Codice identificativo turistico provinciale

1. Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico.

2. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 37 bis devono

pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.

3. I soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT nonché la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo, comunque non successiva al 30 giugno 2020.

5. Le comunicazioni, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell'alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell'ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di loro competenza."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 37 ter, commi 2 e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata."

Art. 26

Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi

1. Dopo l'articolo 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 13 ter

Recupero e valorizzazione di esercizi alberghieri dismessi

1. Per assicurare elevati livelli qualitativi dell'offerta turistico-ricettiva sul territorio provinciale, la Provincia promuove il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso destinato a funzioni turistico-ricettive. Per i fini di quest'articolo, per esercizi alberghieri dismessi si intendono gli esercizi alberghieri esistenti alla sua data di entrata in vigore in cui l'attività alberghiera è cessata da più di dieci anni e che in tale periodo non sono stati utilizzati per altre attività ricettive.

2. Per i fini del comma 1 i comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, effettuano un censimento degli esercizi alberghieri dismessi presenti sul loro territorio e comunicano alla Provincia i relativi dati secondo le indicazioni fornite dalla Provincia medesima.

3. Sulla base dei dati del censimento, la Provincia elabora misure di intervento, anche normativo, di carattere finanziario, fiscale, urbanistico o amministrativo finalizzate al recupero degli esercizi alberghieri dismessi, sia al fine della riqualificazione di tale patrimonio a fini turistico-ricettivi, sia al fine del suo riutilizzo per finalità diverse, tenuto conto, con riferimento ai singoli territori, delle esigenze residenziali, di attrezzature e di servizi. Queste misure sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali e alle categorie economiche interessate per l'acquisizione di proposte e osservazioni.

4. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica delle aree interessate dall'esercizio alberghiero dismesso, il certificato di destinazione urbanistica che attesta la modifica della destinazione d'uso costituisce titolo per la cancellazione del vincolo di non frazionabilità previsto

dall'articolo 13 bis, comma 1, e del divieto di divisione stabilito dall'articolo 13 bis, comma 1 bis.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 la Provincia può concedere specifici contributi, per l'anno 2020, volti a concorrere alle spese per la demolizione degli esercizi alberghieri dismessi ai sensi di quest'articolo e per il ripristino delle aree interessate. I contributi, a titolo di de minimis nel caso in cui i beneficiari siano imprese, sono concessi a valere sul fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio previsto dall'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 27

Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026

1. La Provincia autonoma di Trento dispone un accantonamento di risorse per concorrere alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026 (OCOG), secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 17,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026 sull'unità di voto 06.01.

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, e della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea che consentono l'esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali";

b) le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

2. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"5 quater. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettere c), e), f) e g), allo scopo di favorire l'insediamento di attività commerciali di piccolo dettaglio che garantiscano alla popolazione un servizio di prossimità, sia nelle aree centrali, sia in quelle periferiche e montane, la Provincia può concedere, limitatamente all'anno 2020, un premio di insediamento, nella misura massima di 5.000 euro, alle imprese che attivano e mantengono aperto per almeno due anni un negozio di vicinato definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non collocato all'interno di un centro commerciale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Nella determinazione dei criteri per l'accesso la

deliberazione tiene conto dei parametri di svantaggio dei territori in cui è proposta l'apertura dell'esercizio. Se il comune nel quale è situato l'esercizio si trova a un'altitudine superiore a quattrocento metri e a una distanza di almeno dieci chilometri dalle uscite autostradali il premio può essere riconosciuto nella misura massima di 10.000 euro. Gli aiuti previsti da questo comma sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.02.

Art. 29

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "e dei soggetti occupati o già occupati in via prevalente con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tra le iniziative a favore di tali ultimi soggetti possono essere previsti incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "o l'inserimento in progetti di lavori socialmente utili, che favoriscano il recupero e l'integrazione sociale, promossi da comuni, comuni convenzionati, comunità, aziende pubbliche per i servizi alla persona e aziende speciali e cofinanziati dall'Agenzia del lavoro".

Capo VII

Disposizioni in materia di infrastrutture, trasporti e contratti pubblici

Art. 30

Integrazione dell'articolo 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e disposizione in materia di mobilità ferroviaria

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"2 bis. Con le modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all'uso da parte degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord, quale alternativa alla restante viabilità, in caso di congestionamento del traffico su quest'ultima viabilità e secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee. La Giunta provinciale, sentite le amministrazioni comunali interessate, verifica gli esiti e gli effetti dell'uso alternativo dell'autostrada, anche ai fini della programmazione degli interventi infrastrutturali."

2. Al fine di ridurre il traffico veicolare e migliorare la situazione della mobilità la Provincia promuove l'elaborazione di uno studio finalizzato a verificare la fattibilità tecnica ed economica di nuovi collegamenti ferroviari, con priorità per la tratta Rovereto-Riva del Garda, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile).

3. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 10.05.

Art. 31

Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

1. L'articolo 31 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Norme in materia di sicurezza

1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto su strada si applica il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri esercizi di trasporto), intendendosi sostituiti al Ministro dei trasporti la Giunta provinciale e al competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la struttura provinciale competente in materia di trasporti pubblici.

2. In materia di sicurezza dei trasporti ferroviari di competenza provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella normativa statale per le ferrovie isolate, intendendosi sostituiti agli organismi statali le corrispondenti strutture provinciali, come individuate dall'atto organizzativo. La Giunta provinciale può disciplinare gli eventuali profili organizzativi e procedurali necessari per garantire il corretto esercizio delle competenze in coerenza con le predette prescrizioni tecniche e procedurali.

3. Ai fini del comma 2 la Giunta provinciale può stipulare con gli organismi statali competenti in materia di vigilanza sulle ferrovie isolate una convenzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), per il necessario supporto tecnico."

2. Fino alla completa attuazione delle norme procedurali di gestione e vigilanza contenute nella normativa statale, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo e restano valide le autorizzazioni rilasciate in applicazione della normativa previgente. Ai fini di una completa attuazione entro la predetta data la Giunta provinciale può adottare un programma di attività per una definizione progressiva.

3. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 10.02.

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e dell'articolo 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"2 bis. Per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche da parte del personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti risorse in misura non superiore a un quarto della percentuale prevista dall'articolo 20, comma 1 ter, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale."

2. Nel comma 1 dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le

parole: "In materia di compensi incentivanti si applica quanto previsto dalla contrattazione collettiva." sono soppresse.

3. Quest'articolo si applica agli incarichi assegnati dopo il 1° gennaio 2020. Fino all'adozione dell'accordo relativo a misure, modalità e criteri di attribuzione delle retribuzioni incentivanti ai sensi della novella contenuta nel comma 1, per lo svolgimento delle attività di collaudo di opere pubbliche è riconosciuta una retribuzione incentivante pari al 50 per cento dell'importo determinato ai sensi del decreto ministeriale relativo alle tabelle dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 33

Modificazioni dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

"1 bis. Per gli enti strumentali della Provincia, la riduzione prevista dal comma 1 può essere disposta anche con riferimento al valore di altri beni immobili di loro proprietà che non sono più destinati allo svolgimento delle funzioni, dei servizi, delle attività o dei compiti affidati dalla Provincia."

2. Nel comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1 bis".

3. Nel comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".

Capo VIII

Disposizioni in materia di contabilità

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

1. Nel titolo della legge provinciale n. 4 del 1975 le parole: "enti funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "enti pubblici strumentali".

2. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1975 le parole: "enti funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "enti pubblici strumentali".

3. All'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1975, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 bis le parole: "Gli enti funzionali della Provincia, individuati ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti pubblici strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).";

b) i commi 3 e 3 bis sono abrogati.

4. Le lettere a), c) ed e) del secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1975 sono abrogate.

5. Le lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del

1975 sono abrogate.

6. Per il contratto di tesoreria in corso gli articoli 1, 2, 4, e 5 della legge provinciale n. 4 del 1975 si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 35

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è sostituito dal seguente:

"5. La legge di bilancio recepisce l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 2."

Art. 36

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.

Capo IX

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 37)

	Descrizione	capitolo	missione-programma	modalità autorizzativa della spesa
3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10	Proroga agevolazioni IMIS	203000	18.01	stabilità
18	Modifica della percentuale di finanziamento per i contributi a sostegno della formazione musicale	351050 351156 353000 353004	5.02	stabilità
21, comma 1	Estensione dei contributi per interventi a favore del volontariato anche alle associazioni di promozione sociale	402150	12.08	stabilità
22	Aumento della percentuale di finanziamento per i contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e di inclusione sociale per gruppi vulnerabili	402050	12.04	stabilità
24, comma 1	Estensione dei contributi per servizi alle imprese agricole anche alle cooperative e associazioni di produttori agricoli	507000-001	16.01	stabilità
24, comma 2	Estensione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per iniziative a scopo antibrina	503300	16.01	stabilità
24, comma 3	Aiuti per attività di analisi del latte	506100	16.01	stabilità
26	Interventi per il recupero e la valorizzazione di esercizi alberghieri dismessi	803570	09.02	stabilità
28, comma 1	Innalzamento della contribuzione per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio	615632	14.02	stabilità

Tabella C
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 37)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	170.756	104.070	2.714.855
Articolo 37 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	170.756	104.070	2.714.855
MINORI ENTRATE	0	4.000	57.000
Articolo 1 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0	4.000	
Articolo 2 - Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP	0	0	57.000
TOTALE ONERI DA COPRIRE	170.756	108.070	2.771.855

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
2. <u>Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	29.707	9.860	81.625
Articolo 37 - Quota riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	29.707	9.860	81.625
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	121.261	44.680	2.690.230
QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	19.788	53.530	
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	170.756	108.070	2.771.855

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio della Provincia

Tabella D

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio opere civili n. 60 di data 16 settembre 2019	Fornitura per allestimento cucina e mensa scolastica	168.850,44	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 3 Edilizia scolastica Capitolo 252960 Esercizio 2019
2	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 145 di data 8 ottobre 2019	Fornitura rete metallica	820,95	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743150 Esercizio 2019
3	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 146 di data 8 ottobre 2019	Fornitura materiale	10.077,91	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743150 Esercizio 2019
4	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 148 di data 8 ottobre 2019	Spesa per linea telefonica	3.849,81	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743150 Esercizio 2019
5	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 187 di data 8 ottobre 2019	Manutenzione straordinaria strade	225.700,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743050-004 Esercizio 2019
6	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 149 di data 10 ottobre 2019	Spesa per linea telefonica	15.265,36	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743050-001 Esercizio 2019
7	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 152 di data 15 ottobre 2019	Lavori di somma urgenza	1.177.300,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743150 Esercizio 2019
8	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 206 di data 25 ottobre 2019	Fornitura materiale	6.486,98	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 741052 Esercizio 2019
9	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e	Spese di trasporto	24,40	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
	logistica n. 602 di data 28 ottobre 2019			Programma 11 Altri servizi generali Capitolo 151550-002 Esercizio 2019